



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI – CONFERENZA DI SERVIZI

T.A.R. per il Lazio, Roma (Sezione Quinta Ter), n. 19728 dd. 7 novembre 2024 – diniego di installazione di impianto di tele radiocomunicazione art. 44 d.lgs. 259/2023 – illegittimità del divieto di localizzazione generalizzato – necessità di garantire la copertura del servizio di telefonia

La vicenda riguarda un procedimento di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. 259/2023 per l'installazione di una SRB (stazione radio base) nell'ambito di apposita conferenza di servizi convocata dal Comune. Il diniego espresso era stato motivato dal mancato rispetto dei criteri di localizzazione previsti dal Piano e dal Regolamento Impianti comunali nella parte in cui questi vietano l'installazione di impianti al di fuori dei siti predefiniti dall'Amministrazione, così introducendo -secondo la società ricorrente - un divieto di localizzazione generalizzato, non consentito dalla disciplina in tema di comunicazioni elettroniche. Erano inoltre evocate esigenze di minimizzazione dell'esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche.

La decisione, nel respingere il ricorso, ricorda che l'art. 8 del d.lgs. 36/2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui vietare l'installazione di impianti di telecomunicazione, per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, il potere regolamentare comunale non può, però, tradursi in un divieto generalizzato di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, anche laddove preveda limiti, deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8894; id. 3 giugno 2019, n. 3679; da ultimo, in termini, Cons. Stato, Sez. VII, 16/10/2023, n. 8989).

Nel caso giudicato in concreto, il Regolamento comunale ed il relativo Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali (P.R.A.E.E.T), ad avviso del TAR non introducono limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, né impongono la costruzione di impianti soltanto in alcuni siti specifici, di numero ed estensione molto limitati. Diversamente, essi individuano ben 10 aree preferenziali, dislocate sull'intero territorio comunale, e fanno salva la possibilità di localizzare gli impianti di telefonia mobile anche in aree o siti ritenuti sensibili, ove sia dimostrato che le localizzazioni operate risulterebbero impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi.

Conseguentemente il potere regolamentare ex legge n. 36/2001 risulta correttamente esercitato dal Comune. Avendo l'Amministrazione resistente adottato il Regolamento ed il relativo P.R.A.E.E.T., che individuano le aree preferenziali, spetta all'istante dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti per la scelta di un sito ritenuto sensibile.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202403833&nomeFile=202419728_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202403833&nomeFile=202419728_01.html&subDir=Provvedimenti)